

REGOLAMENTO (CE) N. 3313/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che stabilisce un regime di transizione applicabile alle importazioni nell'Austria, nella Finlandia e nella Svezia di taluni prodotti tessili contemplati dai regolamenti (CEE) n. 3951/92, (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 517/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, sul regime delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Taiwan⁽¹⁾, il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, sulle norme comuni per l'importazione di taluni prodotti tessili da paesi terzi⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, sulle norme comuni per l'importazione di prodotti tessili da taluni paesi terzi non coperti da accordi bilaterali, protocolli o altre disposizioni, o da altre specifiche norme sull'importazione comunitaria⁽³⁾ stabiliscono dei limiti quantitativi annuali alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di determinati paesi terzi;

considerando che, in conformità con l'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione⁽⁴⁾, in appresso denominato «atto di adesione», questi regolamenti e in particolare i limiti quantitativi che essi stabiliscono, debitamente adattati, se necessario, alle esigenze derivanti dall'allargamento dell'Unione europea, si applicano nei nuovi Stati membri, subordinatamente all'adesione di questi e a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione;

considerando che, al fine di assicurare un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3951/92, originari di e spediti da Taiwan precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia, e prevedere che queste importazioni, per un periodo di transizione che non superi il 31 marzo 1995, siano esen-

tate dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3951/92, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale applicabile precedentemente alla data dell'adesione;

considerando che, al fine di assicurare un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93, originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia, e prevedere che queste importazioni, per un periodo di transizione che non superi il 31 marzo 1995, siano esentate dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale applicabile precedentemente alla data dell'adesione;

considerando che, al fine di assicurare un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94, originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 517/94 precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia, e prevedere che queste importazioni, per un periodo di transizione che non superi il 31 marzo 1995, siano esentate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale applicabile precedentemente alla data dell'adesione,

(1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 217/94 (GU n. L 28 del 2. 2. 1994, pag. 1).

(2) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione (GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1).

(3) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/94 (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 6).

(4) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 1.